

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	467
Comunicazioni del Presidente :	
PRESIDENTE	467
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1862)	467
PRESIDENTE	467, 468, 470, 471
PEDINI, <i>Relatore</i>	468, 469, 470
FARALLI	468, 469, 470, 471
FERRARIO CELESTINO	469, 470
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	469, 470
TONETTI	470
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
FALETTI: Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne. (1825)	471
PRESIDENTE	471, 472
PEDINI, <i>Relatore</i>	471
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	472
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	472

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Volpe.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno, i deputati Dosi e Marangoni Spartaco sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Marzi Fernando e Gelmini.

Discussione del disegno di legge: Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che prevede modifiche del regio decreto-legge 7 maggio

1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

Poiché il relatore onorevole Dosi è assente giustificato, prego l'onorevole Pedini di sostituirlo, riferendo su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

PEDINI, *Relatore*. Debbo rilevare, innanzi tutto, di aver constatato, dalla discussione avvenuta al Senato, che questo disegno di legge ha avuto una concordanza sufficientemente positiva di approvazioni.

Nella sua sostanza il disegno di legge stabilisce la proroga del decreto-legge 7 maggio 1925 la cui efficacia, attraverso successive proroghe, giunse fino alla scadenza del 31 dicembre 1953.

Si tratta di un provvedimento di esenzione dai dazi doganali per l'importazione di macchinari necessari a completare l'attrezzatura di quelle imprese le quali, sul territorio nazionale, operano ricerche in materia di idrocarburi. In un primo tempo, tali ricerche riguardavano specificamente ed esclusivamente il petrolio ed erano escluse le ricerche di gas endogeni. L'esenzione fiscale voleva aiutare le imprese che, particolarmente nei primi tempi, dovevano sopportare notevoli rischi nelle ricerche. Se è vero infatti, che — oggi — nelle ricerche degli idrocarburi i nostri ricercatori sono assistiti da una discreta probabilità di successo, nei primi tempi i risultati delle ricerche erano estremamente aleatori.

Preveggo una obiezione che può essere fatta da qualche collega e che del resto fu affacciata anche in occasione della prima proroga di questa legge. Questa legge non danneggia le industrie italiane che producono macchinari adatti alle ricerche di idrocarburi.

Infatti, quando si provvide alla prima proroga, nello stesso atto legislativo si stabilì che all'esonero del dazio doganale dovevano essere soggette solo quelle macchine che non esistessero sul mercato della produzione interna italiana. Fu, anzi, creata presso il Ministero dell'industria una apposita Commissione di controllo.

Quindi, approvando questo ulteriore provvedimento di proroga, non dovremmo avere preoccupazioni nei confronti dell'industria italiana, perché l'applicazione di questa legge è condizionata al fatto che si tratti di macchine che — ripeto — non esistano nel nostro mercato.

La perdita che la finanza italiana ha da questo esonero di dazi sembra oscillare tra i 150 e i 200 milioni l'anno, calcolando che l'importazione dei macchinari per le ricerche petrolifere ha raggiunto, fino a oggi, il valore di circa otto miliardi e aumenterà in seguito, quanto più avranno estensione le ricerche degli idrocarburi.

Occorre, a questo punto punto, rilevare che il disegno di legge giunge alla nostra Commissione col parere favorevole, espresso il 14 dicembre dello scorso anno, dalla Commissione finanze e tesoro, la quale è la più autorizzata ad esprimere eventuali riserve sul presumibile danno finanziario che dal provvedimento deriverebbe all'Erario.

Se valutiamo il provvedimento nei suoi riflessi nel mondo industriale, credo si debba inquadrarlo in quella politica di favore che si vuol perseguire per incitare l'iniziativa privata alla ricerca degli idrocarburi.

Comunque, da questo provvedimento, trae notevole vantaggio anche l'Ente nazionale degli idrocarburi, essendo le esenzioni estese non solo ai macchinari per la ricerca del petrolio, ma anche a quelli necessari per la ricerca del metano. Ne traggono vantaggio anche altre industrie di Stato, estendendosi il provvedimento anche ai macchinari per la ricerca di gas endogeni, nel loro vasto significato.

Il provvedimento è, quindi, da ritenersi una forma di facilitazione ulteriore, che si aggiunge a tutti quegli stimoli che vogliamo dare — come abbiamo fatto anche recentemente con la legge sugli idrocarburi — alle imprese che si impegnano in queste ricerche.

Il provvedimento giunge al nostro esame con notevole ritardo. Fu approvato dal Senato nella seduta del 25 maggio 1955, e la proroga venne dal Senato protratta fino al 31 dicembre 1957.

Dato il tempo trascorso dall'approvazione del disegno di legge al Senato, si potrebbe pensare a prolungare ulteriormente il termine. Non ritengo opportuno il farlo perché ciò determinerebbe un ulteriore ritardo.

Poiché ritengo vi sia accordo sui principi ispiratori non posso che concludere invitandovi ad approvare il disegno di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Mi dispiace di non essere dello stesso parere dell'amico relatore. Questo provvedimento nasconde, infatti, il suo vero scopo, che è quello di facilitare l'importazione di macchinari meccanici dall'estero.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1956

Abbiamo già avuto il precedente dei trattori. Si disse che i trattori si sarebbero potuti importare, quando in Italia non ci fossero state fabbriche che producessero quel determinato tipo di trattori che si voleva importare. Ma siamo arrivati alla conclusione che la stessa Federconsorzi, con l'autorizzazione del Ministero del commercio estero e del Ministero dell'industria, importa una aliquota di trattori così grande che, se invece fossero acquistati in Italia, si darebbe lavoro a migliaia di operai italiani per lo spazio di parecchi anni.

Noi sappiamo che in Italia ci sono oggi fabbriche di materiali per le ricerche degli idrocarburi. L'Ansaldo Fossati, per esempio, ne ha pronti una quantità considerevole e altre società si trovano nelle stesse condizioni. Ma i ricercatori dicono che i macchinari americani sono più perfetti. Se anche fosse vero, io dico che, se non daremo la possibilità alle nostre fabbriche di superare la fase di esperimento per passare a quella della produzione su larga scala, queste non potranno mai perfezionarsi. Inoltre, si escogita sempre il diversivo per trovare quella differenza tra la macchina italiana e quella straniera che consenta di importare a dispetto di ogni principio.

Per queste considerazioni, noi del partito socialista non siamo favorevoli al provvedimento.

FERRARIO CELESTINO. Potrei accedere al ragionamento dell'onorevole Faralli se non esistesse l'articolo 2.

Potrei, come idea personale, ricordare all'amico Faralli che più di uno di questi macchinari importati è servito, esclusivamente, di campione alle nostre industrie, che hanno riprodotto la macchina importata dall'America o da altri paesi con qualche semplice rimaneggiamento.

A prescindere da ciò, dobbiamo ricordarci che il massimo beneficiario del disegno di legge è proprio l'Ente nazionale idrocarburi.

FARALLI. Si tratta sempre dello Stato. Che ne riceva beneficio una parte o l'altra è la stessa cosa.

FERRARIO CELESTINO. Non è la stessa cosa. Al rimborso dell'I.G.E. tutti preferiscono l'esenzione, perché il rimborso è fatto quando si vuole e nella percentuale che si vuole.

Comunque, io vorrei pregare l'amico Faralli di recedere dalla sua posizione. Per conto mio dichiaro che, con tutta tranquillità, voterò questo provvedimento, perché è neces-

sario e lo ritengo utile all'industria metalmeccanica.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Desidero illustrare all'onorevole Faralli la situazione. Di fatto, dal 1° gennaio 1954 l'amministrazione finanziaria, sull'affidamento di un disegno di legge che sarebbe stato presentato per regolare questa materia, ha consentito la sospensione del pagamento dei dazi. Quindi, praticamente, oggi siamo in questa situazione: che se non approvassimo questo disegno di legge, creeremmo una notevole difficoltà di fronte al numero, anche notevole, di sospensioni che vi sono state.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge per prorogare l'esenzione fino al dicembre 1956. Il relatore, al Senato, ritenne che si dovesse estenderla fino al termine del 1958. La Commissione, a sua volta, usò un criterio intermedio, fissando il termine al 31 dicembre 1957.

Penso che la nostra Commissione, pur accettando l'esortazione dell'onorevole Faralli, perché venga stimolata e non avversata la nostra industria, potrebbe accettare il termine fissato dal Senato.

Bisogna, poi, considerare che si tratta sostanzialmente di una sanatoria e che la proroga è limitata a quei macchinari per le ricerche petrolifere e metanifere che non possono essere prodotti dall'industria italiana.

PEDINI, *Relatore*. Vorrei aggiungere qualche osservazione. Ringrazio l'amico Celestino Ferrario, il quale ha riportato la discussione a quella normalità di ordinaria amministrazione in cui deve essere considerata questa legge e che forse non merita tanto entusiasmo da parte dell'amico Faralli. Si tratta, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, di una sanatoria che non pregiudica nulla, perché arriva fino al 31 dicembre 1957; una sanatoria che si rende necessaria perché da parte dell'amministrazione furono assunti degli impegni con le ditte importatrici.

L'amico Faralli ha ricordato il precedente dei trattori. Ma non possiamo, facendo una legge, guardare solo il risultato negativo di altri provvedimenti o l'insufficiente controllo esercitato in altri settori. Comunque, devo osservare che quando si parla di importazione di trattori, si ha tutto il diritto e la ragione di protestare, perché la nostra industria ha la capacità di produrre ottimi trattori, ma che la stessa cosa non è per le sonde o gli altri macchinari per la ricerca degli idrocarburi.

In fondo, queste macchine che vengono importate, non fanno concorrenza alla nostra in-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1956

dustria, ma costituiscono uno stimolo perché anche la nostra industria si porti allo stesso livello.

Desidero ricordare quanto nel suo intervento sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero ha detto il collega Tonetti. Egli ha ricordato come la stessa America, per la ricerca degli idrocarburi, ha importato macchine dalla Russia, ritenendole migliori, non vedo perché non si possa fare altrettanto anche noi.

Il collega Faralli potrà, allora, essere più soddisfatto.

TONETTI. Ma ciò non si farà.

PEDINI, *Relatore*. Non è affatto detto.

Comunque, dalla relazione governativa e dalla discussione svoltasi al Senato, è stato accertato che, nei trenta anni in cui questa legge ha operato, l'industria nazionale italiana, da un primo periodo di assoluta inefficienza, è andata man mano attrezzandosi per una sempre migliore produzione di questi macchinari.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per tranquillizzare l'onorevole Faralli, desidero dargli una assicurazione. L'articolo 1 stabilisce che questi materiali e macchinari devono essere tali da non poter essere forniti dall'industria nazionale. Evidentemente bisogna connettere questa definizione, che è un po' generica, con l'articolo 4, che dispone: « Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica ».

Sono disposto ad accettare un ordine del giorno che impegni il Governo a dare, nelle norme di attuazione, una interpretazione strettamente rigorosa all'articolo 1.

FARALLI. Prendiamo atto volentieri di questa assicurazione. Desidero, però, affermare che non condivido l'opinione che si debba approvare una legge solo perché questa venga a sanare una situazione di fatto già scontata. Questo sistema bisogna che sia assolutamente modificato.

Per quanto riguarda l'industria italiana, desidero ricordare che, quando avremo approvato la legge sugli idrocarburi, tutti i ricercatori, se hanno interesse a comprare le macchine in America o in Russia, le compreranno, perché la legge sull'esenzione doganale avrà vigore fino al dicembre 1957.

FERRARIO CELESTINO. Ma si deve trattare di macchine che non sono prodotte in Italia.

FARALLI. Ho già detto come si possa facilmente violare questo principio. Se un per-

foratore, per esempio, ha un ingranaggio fatto con materiale speciale, che ha una resistenza maggiore dell'ingranaggio che si usa in Italia, in base a questa legge può essere importato in esenzione di dazio. La stessa cosa è avvenuta per i trattori. Io, fin dal 1949 ho sollevato la questione dei trattori e ho insistito, fin da allora, perché si stabilisse l'impossibilità di importare trattori, quando in Italia eravamo specializzati nella costruzione di queste macchine. Ora dico che l'Ansaldo Fossati (e un'altra fabbrica che fa parte del gruppo I.R.I.) sono specializzate per la produzione di macchinari per la ricerca degli idrocarburi. Il fatto di consentire che l'esenzione sia prorogata fino al 31 dicembre 1957 per i materiali importati (dall'America o dalla Russia o dall'Inghilterra o dalla Francia non m'importa) significa danneggiare l'industria nazionale, che si sta sacrificando per perfezionare questo prodotto. Se la nostra industria versasse nel benessere e se i nostri operai non avessero bisogno di lavorare, non insisterei; ma non è giusto che venga a farci la concorrenza il materiale straniero.

Se almeno si esonerassero le materie prime da ogni fiscalità, ci potrebbe essere una compensazione. Ma questo non si fa.

Sono perciò spiacente di non potere accogliere l'invito che ci rivolge l'onorevole Sottosegretario, perché riteniamo che con questo sistema si sanzioneranno degli errori che riteniamo non si debbano più fare. Ecco le ragioni per le quali ci asterremo dal voto.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'onorevole Faralli è impressionato per quanto è avvenuto nel settore dei trattori. Egli non ha, però, ben compreso quanto ho precedentemente affermato. Egli teme che certi macchinari vengano considerati non fornibili dall'industria italiana solo a causa di piccoli particolari, che possono essere non essenziali. Se l'onorevole Faralli vuole assicurazioni, che si possono anche concretare in un ordine del giorno, che cioè non si cavillerà e che non si considererà come non producibile dall'industria nazionale un macchinario soltanto per qualche particolare secondario, io sono d'accordo con lui. Nelle norme di attuazione sarà ben chiarito che non basterà un particolare secondario per considerare non producibile in Italia il macchinario stesso. Dico questo, perché non abbiamo nessun interesse a comprimere la produzione nazionale.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Faralli vuole, si può votare un ordine del giorno; ma mi pare che le sue osservazioni siano superate

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1956

dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, messe a verbale.

FARALLI. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario a condizione che siano considerate come impegno da parte del Governo di tener conto, nelle norme di attuazione, delle osservazioni fatte, le quali sono ispirate dal desiderio di facilitare l'industria nazionale e non da quello di ostacolare i disegni di legge che presenta il Governo.

In questi termini possiamo associarci alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, è ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1957.

La predetta agevolazione ha effetto dal 1° gennaio 1954.

(È approvato).

ART. 2.

La franchigia di cui all'articolo 1 del predetto regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, è concessa per i macchinari e per i materiali metallici che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che siano importati per essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni e gas naturali connessi con tali vapori comunque suscettibili di utilizzazione industriale.

(È approvato).

ART. 3.

Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, semprechè i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente

alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.

(È approvato).

ART. 4.

Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Faletti: Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 1950, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne. (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Faletti, concernente la modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne.

Prego il relatore, onorevole Pedini, di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Questa proposta di legge ha un carattere strettamente tecnico più che legislativo. In base al decreto 25 novembre 1940, n. 1969, si stabiliva che per gli attraversamenti di linee elettriche con linee di telecomunicazione si dovessero, in genere, usare conduttori nudi; salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200 volt a corrente continua e di 500 volt a corrente alternata, per le quali è ammesso l'uso di fili isolati con gomma, carta e tessili impregnati. È ammesso — qualunque sia la tensione — di fare uso di cavi.

Questa era la situazione tecnica nel novembre 1940 essendo, in quel momento, il materiale suddetto lo strumento isolante più efficiente.

Evidentemente, dal 1940 a oggi, la tecnica ha fatto ulteriori progressi e sono comparse nuove materie, tra cui il materiale termoplastico, che danno maggiore garanzia negli attraversamenti elettrici.

Con questa legge si vuole ammettere immediatamente questo materiale all'utilizzazione in questo settore. Nello stesso tempo si

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1956

stabilisce che, d'ora in poi, eventuali nuovi materiali che avessero requisiti tecnici anche più soddisfacenti, siano ammessi, senza ulteriori provvedimenti di legge, previo parere favorevole di un organo competente come l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per quanto al relatore sembri molto strano che ci sia bisogno di una legge per potersi adeguare ai progressi di ordine tecnico, sollecito l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Il Governo è favorevole alla proposta di legge. Poiché però vi sono delle amministrazioni dello Stato che hanno linee proprie o di propria pertinenza, propongo di aggiungere che l'uso di altri materiali può essere approvato dalle rispettive amministrazioni.

Pertanto, propongo di aggiungere dopo le parole « Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni », le altre « o da altre amministrazioni dello Stato per le linee di loro proprietà e pertinenza ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 56 delle « Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne », approvate con regio decreto 26 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente:

« Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1.200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessuti impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni. È ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi ».

Il Sottosegretario, onorevole Sullo, propone di aggiungere, dopo le parole « Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni » le parole « o di altre amministrazioni dello Stato per le linee di loro proprietà e pertinenza ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo, così emendato, nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 56 delle « Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne », approvate con regio decreto 26 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente:

« Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1.200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessuti impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprietà e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. È ammessa anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni ». *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1862).*

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Faletti: « Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, re-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1956

cante norme per le linee elettriche esterne.
(1825).

Presenti e votanti 34

Maggioranza 18

Voti favorevoli 30

Voti contrari 4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Biaggi, Bigiandi, Butté, Candel-
delli, Cappa, Cibotto, Colleoni, De' Cocci,
Delli Castelli Filomena, Di Paolantonio, De
Marzi Fernando, Faralli, Farini, Ferrario
Celestino, Gelmini, Galli, Giolitti, Graziosi,

Invernizzi, Longoni, Lucchesi, Montagnana,
Natoli, Novella, Pedini, Pessi, Pigni, Qua-
rello, Sacchetti, Sammartino, Tonetti, Zanotti
e Zerbi.

Sono in congedo:

Marzotto e Volpe.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI